## Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17974 / 89/11/2018 del 13 Agasto 2018 Pos. n. 2

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

(Rif. nota 31 luglio 2018, n. 032272)

**Oggetto:** Servizio Idrico Integrato: Assetto organizzativo – Riorganizzazione razionalizzazione del settore. Attuazione art. 12 della L.R. n. 19/2015. Nomina Commissioni tecniche. Richiesta di parere.

Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, nel richiamare la disciplina introdotta con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, sul Servizio idrico Integrato (SII) in Sicilia, pone l'attenzione sul contenuto dell'art. 5, comma 2 della citata legge regionale e sulla connessione con il successivo art. 12.

In particolare ai sensi dell'art. 5, comma 2: "Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascuna provincia, sono prorogate sino alla costituzione degli ATO di cui all'articolo 3. Gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le soppresse Autorità d'ambito con costi a carico della tariffa del servizio idrico".

Il suddetto comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo - 4 maggio 2017, n. 93. Parallelamente l'art. 12 della medesima legge prevede che: "Il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce presso gli ATO idrici

posti in liquidazione, che abbiano già affidato la gestione del Servizio idrico integrato ad enti di diritto privato, commissioni tecniche allo scopo di verificare eventuali inadempimenti contrattuali, sulla base delle convenzioni stipulate e in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dai commissari degli ATO idrici posti in liquidazione (...)".

Ciò premesso, si chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio in ordine alla concreta applicabilità dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 19/15, attesa la necessità di chiarire se i commissari liquidatori possano continuare ad esercitare le funzioni agli stessi demandate e presiedere legittimamente le commissioni tecniche.

- 2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente. In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.
- 3. In relazione alla vicenda prospettata si ritiene opportuno sottolineare quanto segue.

Con ricorso 22 ottobre 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato, innanzi alla Corte Costituzionale, gli articoli: 1, comma 2, lettera c); 3, comma 3, lettera i); 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12; 5, comma 2; 7, comma 3; 9, comma 1, nonche' l'art. 11 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

In relazione alla fattispecie posta all'esame, nel testo del ricorso si legge testualmente che: "(...) L'art. 5, comma 2, che disciplina il regime transitorio, prevede che le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorita' d'ambito sono prorogate e che gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le stesse «con costi a carico della tariffa del servizio idrico». L'art. 7, comma 3, nel prevedere che il personale in servizio delle Autorita' d'ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche, pone i relativi oneri finanziari a carico dei proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, rimandando ad un

decreto assessoriale le modalita' di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Tali previsioni, attribuendo all'amministrazione regionale il potere di definire i criteri per la determinazione delle tariffe del SII e di approvare le tariffe medesime, violano il riparto di competenze stabilito dall'art. 117, comma 2, lettere e) ed s), della Costituzione, atteso che materia relativa ai criteri per l'individuazione delle componenti di costo e per la determinazione delle tariffe per i servizi idrici e all'approvazione delle stesse e' espressione della competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettere e (tutela della concorrenza) ed s (tutela dell'ambiente). (...). A normativa vigente spetta dunque allo Stato - che nella fattispecie ha attribuito il relativo potere amministrativo all'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (...) - la funzione di «predisporre il metodo tariffario per a determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato".

Con sentenza 7 marzo - 4 maggio 2017, n. 93, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli: 3, comma 3, lett. i); 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12; 5, commi 2 e 6; 7, comma 3, ed art. 11.

Nella parte motiva della sentenza al punto n.8, viene precisato che: "Vengono impugnati gli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura" (...) 8.1 La questione è fondata. La giurisprudenza costituzionale, come si è detto, riconduce la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009). (...) Con riguardo a disposizioni regionali che riservano a organi della regione poteri di approvazione e modulazione delle tariffe, questa Corte ha già precisato che la normativa regionale, allorché incida sulle attribuzioni dei soggetti preposti alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, sottraendo parte della competenza ad essi riservata dagli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, per ciò stesso deve ritenersi illegittima (...). Le norme regionali impugnate, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo

idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, si pongono in aperto contrasto con la disciplina *statale* (...). "

Appare indubbio, pertanto, che la correlazione tra motivazione e dispositivo della sentenza porti ad evidenziare una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, limitatamente alla parte in cui attribuisce all'amministrazione regionale il potere di definire i criteri per la determinazione delle tariffe del SII e di approvare le tariffe medesime; principi espressamente richiamati anche negli articoli 7, comma 3 ed 11, della legge regionale n. 19/2015.

D'altro canto, non si rinviene, né nel testo del ricorso, né tanto meno nel corpo della sentenza della Corte Costituzionale alcun cenno ad una presunta illegittimità della previsione attinente la proroga delle funzioni dei Commissari straordinari e liquidatori coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4.

Senza considerare come appaia difficilmente ipotizzabile la sussistenza di un Ente in liquidazione privo di un legale rappresentate, ciò soprattutto tenuto conto dell'assenza di una organica disciplina del regime transitorio nella legge regionale n. 19/05, che non fornisce alcuna indicazione sulle modalità con cui dovrebbe attuarsi la riattribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità D'Ambito territoriale Ottimale ai nuovi Enti di governo degli Ambiti (ATI), né detta precise indicazioni sulla liquidazione delle precedenti Autorità D'Ambito.

A riprova di ciò, l'art. 12 della legge regionale n. 19/2015, nella parte in cui dispone che le commissioni tecniche disciplinate al comma 1, sono presiedute dai commissari degli ATO idrici posti in liquidazione, non è stata oggetto di alcuna censura.

Nella sostanza, nel caso di specie, viene in rilievo una apparente discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo della sentenza, nella parte in cui sancisce l'illegittimità costituzionale, tout court, anche dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 19/2015.

Su questo tema si è espressa anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha in più occasioni ricordato che "il principio a lungo affermato di una prevalenza del dispositivo sulla motivazione subisce delle deroghe nel caso in cui la motivazione consenta di ricostruire la reale volontà del giudicante, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può

contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso." ed ancora che: "la sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione e che l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice."

Ne consegue che, in assenza di una iniziativa rivolta alla promozione del giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella pronuncia, tale "discordanza" potrebbe essere rimessa alla Corte Costituzionale solo se rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata.

In via residuale si ritiene infine opportuno evidenziare che, nelle more dell'auspicata correzione, la censura anche della prima parte del comma 2, dell'art. 5, della richiamata legge regionale, attiene esclusivamente alla proroga dei Commissari straordinari e liquidatori coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4. Ciò non impedisce concretamente la nomina di nuovi commissari straordinari e liquidatori, nell'esercizio del potere sostitutivo e di vigilanza riconosciuto nella materia al Presidente della Regione. <sup>2</sup>

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr., cassazione 29 settembre 2015, n. 43419, Cass. Sez. 3, 25 settembre 2007, n. 38269

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr parere Ufficio legislativo e legale prot. n. 222726/130.2016.11 del 8/11/2016.

